

Il nuovo regime de minimis agricoltura

di [Vito Dulcamare](#), [Giuseppe Dulcamare](#)

Publicato il 30 Dicembre 2024

Il nuovo regolamento europeo sul settore agricolo ha aggiornato i regimi di aiuti de minimis per i vari settori produttivi. La principale novità è l'aumento del limite triennale di aiuti a 50.000 euro per singola impresa, raddoppiando il precedente tetto di 25.000 euro. Inoltre, viene ribadito che il periodo di tre anni deve essere calcolato su base mobile e non più con riferimento agli esercizi finanziari, garantendo maggiore flessibilità nell'applicazione del regime.

Continuando l'opera di aggiornamento dei regolamenti *de minimis*, iniziata nel 2023, il [Regolamento UE n. 3118 del 10 dicembre 2024](#) è intervenuto a modificare il precedente Regolamento UE n. 1408/2013 che disciplina il funzionamento del regime *de minimis* nel settore dell'agricoltura, estendendone anche la validità fino al 31 dicembre 2032. Pertanto, il [Regolamento 1408/2013](#) continua ancora ad applicarsi, ma con le modifiche apportate dal predetto regolamento n. 3318/2024. Si ricorda che i regolamenti comunitari non hanno alcuna necessità di esser recepiti dal singolo Stato membro, essendo la loro applicazione del tutto automatica; conseguentemente, le modifiche sono già operative.

Regime de minimis agricoltura: il nuovo limite

Prima della modifica, il massimale comunitario degli aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura era fissato a euro 20.000, con la possibilità per ogni Stato membro di elevarlo fino a 25.000 come, in effetti, era stato fatto dall'Italia con il Decreto 19 maggio 2020, prot. 5591, del MIPAAF. Con la modifica all'art. 3 del Regolamento n. 1408/2013, ora viene precisato che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 50 000 euro nell'arco di tre anni.



L'impresa unica

A seguito della [sentenza C-382/99](#) con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate “*impresa unica*”, tutti i regolamenti *de minimis*, compreso quello dell'agricoltura, precisano che per “*impresa unica*” si deve intendere l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un'altra impresa;
2. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori di un'altra impresa;
3. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle predette relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Pertanto, il massimale *de minimis* deve essere riferito all'impresa unica e non già alla singola impresa beneficiaria

Il triennio di riferimento

In precedenza, gli anni da prendere a riferimento per il rispetto del massimale erano gli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa a fini fiscali nello Stato; in tal modo, dovendo gli anni essere considerati su base mobile, si provvedeva a determinare l'importo raggiunto calcolando l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario e nei due esercizi precedenti. La nuova formulazione, presente in tutti i regolamenti, fa invece riferimento agli aiuti concessi nei tre anni precedenti, ponendo la questione se tali anni precedenti debbano essere individuati:

- come tre esercizi finanziari, come nella precedente versione del Regolamento generale,
- come tre anni di calendario, andando a ritroso dall'ultimo aiuto concesso (esempio: aiuto concesso il 31 gennaio 2025, si calcola il massimale sul triennio come 1° febbraio 2022 -31 gennaio 2025);
- come tre anni solari rispetto agli aiuti concessi nel quarto anno (esempio: aiuto concesso il 31 gennaio 2025, si calcola il massimale sul periodo 1° gennaio 2022 – 31 gennaio 2024).

A risolvere il dubbio, nel corso del 2024 è intervenuta una FAQ del **Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)**, che fa espresso riferimento ai tre anni come tre anni di calendario. Infatti, nella FAQ si dice quanto segue:

“15. NUOVO REGOLAMENTO DE MINIMIS 15.1 Cosa cambia nel RNA alla luce dell’adozione da parte della Commissione Europea dei nuovi regolamenti de minimis? Dal 1° gennaio 2024 sono in vigore i regolamenti (UE) 2023/2831 e (UE) 2023/2832 sugli aiuti de minimis, che sostituiscono rispettivamente il regolamento de minimis generale (UE) n. 1407/2013 e, per il settore SIEG, il regolamento (UE) n. 360/2012. La nuova disciplina prevede l’aumento del massimale a 300.000 EUR per gli aiuti concessi a un’impresa unica ai sensi del regolamento de minimis generale. Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei 3 esercizi finanziari. A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi all’impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024.”

La FAQ fa espresso riferimento al RNA ma deve intendersi applicabile anche per quanto riguarda il SIAN, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e il SIPA, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

I Regolamenti *de minimis* attualmente in vigore

Alla luce, dunque delle modifiche intervenute nel corso del 2024, il quadro complessivo della disciplina *de minimis* al momento risulta essere il seguente: Per l’applicazione concreta del vecchio o nuovo massimale, occorre sempre fare riferimento al massimale o al Regolamento indicato nelle singole disposizioni nazionali che prevedono la concessione dell’aiuto.

NdR: potrebbe interessarti anche... [Regime de minimis: il triennio di riferimento si individua sulla base del calendario](#)

Vito Dulcamare e Giuseppe Dulcamare Lunedì 30 dicembre 2024